

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

del Comune di _____

IL DDL DELEGA IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

In attuazione dell'art. 119 della Costituzione, il 3 ottobre 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale. È dunque prevista un'ampia delega al Governo per l'emanazione (entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge delega) di decreti legislativi informati ai principi e criteri direttivi generali indicati nello stesso ddl.

Pur non essendo questa la sede più idonea (per motivi di necessaria sinteticità) per sviluppare un'adeguata analisi del provvedimento con l'analisi che la sua importanza meriterebbe, si ritiene comunque utile evidenziare che in relazione al coordinamento fra i diversi livelli di governo ed all'autonomia tributaria degli enti locali, è previsto che i provvedimenti delegati siano adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) saranno definite le modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle "funzioni fondamentali" sono finanziate dal gettito derivante dalla compartecipazione e dall'addizionale all'imposta sui redditi delle persone

fisiche, dai tributi propri disciplinati dalla legge statale e dal fondo perequativo, mentre la manovrabilità dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche verrà stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce;

c) saranno definite le modalità secondo cui le spese delle Province relative alle "funzioni fondamentali" sono finanziate dal gettito derivante dalla compartecipazione all'imposta sui redditi delle persone fisiche, dai tributi propri disciplinati dalla legge statale e dal fondo perequativo;

d) sarà disciplinato un nuovo tributo proprio comunale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicarlo in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) sarà disciplinato un nuovo tributo proprio provinciale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicarlo in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) verranno previste forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva;

g) le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, potranno istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, potranno disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi, di introdurre agevolazioni;

i) verrà confermato che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

Le proposizioni surriportate appaiono in grado di sviluppare in modo adeguato l'autonomia tributaria locale.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ERARIALE

Il D.L. n. 112/2008 ha introdotto elementi di sostanziale novità in materia di partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi erariali, modificando anche l'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, che aveva inteso ravvivare un istituto già presente nell'ordinamento giuridico (cfr. art. 44, D.P.R. n. 600/1973).

In questo contesto il decreto n. 112/2008:

- all' art. 81, c. 8, prevede che, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, sia pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori. I comuni sono così chiamati a segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza;
- all'83, commi 19 e 20, nel quadro della regionalizzazione degli studi di settore, prevista in funzione del federalismo fiscale, prevede che dal 1° gennaio 2009 essi siano elaborati (sentite le associazioni professionali e di categoria) anche su base regionale o comunale, e che nella loro elaborazione sia garantita la partecipazione anche dei comuni, in attuazione del citato art. 1 del D.L. n. 203/2005.

L'APPROFONDIMENTO SU ... I RIFLESSI SUI BILANCI DELL'INTERVENUTA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI CANONI DI DEPURAZIONE

Come già ricordato nella precedente Lettera mensile, la Corte Costituzionale con sentenza 8 ottobre 2008 n.335, ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia nel testo originale che nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (in vigore dal 28 agosto 2002 al 28 aprile 2006), nonché dell'art. 155, c. 1, primo periodo, dello stesso Codice dell'ambiente, per il

quale "Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi." In buona sostanza sono state dichiarate illegittime le norme citate in quanto non sussisteva un rapporto di prestazione/controprestazione fra il cittadino-contribuente ed il soggetto gerente il servizio di depurazione, posto che la relativa quota era dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a ciò non essendo sufficiente la previsione che l'introito affluisse ad "un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito".

La pronuncia ha rilevanti effetti sulla gestione finanziaria e contabile degli enti e soggetti gestori, posto che l'effetto delle sentenze dichiarative d'illegittimità costituzionale è quello di far perdere efficacia alle disposizioni dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.), nel senso che, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, nessuna pubblica autorità può più fare applicazione delle disposizioni dichiarati incostituzionali.

Per quanto concerne, invece, la disciplina delle situazioni pregresse occorre tener presenti le seguenti pronunce giurisprudenziali, che esprimono principi giuridici ormai consolidatisi in materia:

- "Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito" (Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2006 n.8073);
- "Il principio *tempus regit actum*, regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, che, non essendo una forma di abrogazione della legge, ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione - salve l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi - in omaggio al principio enunciato dagli art. 136 cost. e 30 l. 11 marzo 1957 n. 87" (Cass. civ., sez. trib., 10 maggio 2006, n. 10761);
- "La dichiarazione di incostituzionalità della legge attributiva del potere dell'amministrazione, costituisce motivo di annullamento, in sede

amministrativa o giurisdizionale, del provvedimento adottato in attuazione della legge medesima, a prescindere dalle circostanze che la dichiarazione di incostituzionalità sia intervenuta in conseguenza di una questione sollevata d'ufficio dal giudice remittente. La dichiarazione di incostituzionalità, inoltre, ai sensi dell'art. 136 cost. e dell'art. 30, c. 3, l. 11 marzo 1953 n. 87, ha efficacia "ex tunc", salvo il limite degli effetti comunque irrevocabilmente prodotti dalla norma costituzionale, come nell'ipotesi di rapporti divenuti intangibili per il maturarsi dei termini di prescrizione, ovvero decadenza, ovvero perché coperti da giudicato" (Tar Lazio, Roma, sez. II, 10 aprile 2006 n.2572).

Alla luce di tali principi, e tenuto conto di quanto indicato dalla pronuncia n.335/2008 della Corte Costituzionale, si rileva quanto segue:

- 1) non può essere oggi richiesto il pagamento (non avvenuta prima, cioè) di canoni la cui debenza è condizionata all'effettiva erogazione del servizio, condizione che è stata sancita (o, meglio, ribadita) dall'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale. Conseguentemente non possono essere sollecitati i morosi al pagamento delle quote pregresse, né emessa fatturazione per quote pregresse o per quote relative a servizi, ivi compreso quello di fognatura, non erogati ai cittadini in quanto non allacciati o non attivati gli impianti di depurazione;
- 2) il rimborso delle quote non dovute e già versate deve essere effettuato nei confronti dei contribuenti che presentano apposita domanda, purché nei relativi termini prescrizionali.

Cordiali saluti.

Ottobre 2008